



Il Fisco semplice

u. 1
2025

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:

Settore Fiscalità d'Impresa

Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

Manovra di bilancio 2025

I principali risultati conseguiti dall'azione politica della Confederazione in materia fiscale e le misure di maggior interesse per il Sistema delle nostre imprese

1. Le linee guida della Legge di Bilancio 2025

La Legge di Bilancio 2025 è in linea con l'approccio serio e responsabile dei provvedimenti economici approvati, finora, dal Governo e si intreccia, inevitabilmente, con il percorso di attuazione della Legge Delega al Governo per la riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111).

La Manovra di Bilancio dispone interventi pari a:

- › 30 miliardi di euro nel 2025;
- › 35 miliardi di euro nel 2026;
- › 40 miliardi di euro nel 2027.

Tenuto conto del nuovo quadro di regole europee e del contesto economico – negativamente influenzato dall'incertezza, a livello internazionale, dovuta alla prosecuzione del conflitto russo-ucraino e al peggioramento della crisi in Medio Oriente – **le misure contenute nella Manovra si concentrano, principalmente, sulla riduzione della pressione fiscale sui redditi medio-bassi, sul sostegno alle famiglie numerose, nonché sull'incentivazione alla nuova occupazione.**

Con questi presupposti e con le prospettive per il 2025 – anno che sarà caratterizzato da un'economia lievemente meno dinamica – non si può che condividere quanto affermato dal

Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in sede di Audizione:

"Ogni intervento di politica di bilancio deve essere attentamente valutato e collocato nel contesto in cui è introdotto e successivamente mantenuto. Solo in questo modo sarà possibile assicurare un'efficace gestione delle risorse e un aggiustamento dei conti utile a migliorare la reputazione e l'attrattività dell'Italia e, di conseguenza, garantire la stabilità dei nostri vantaggi."

L'aforisma del mese

Sono favorevole alla riduzione delle tasse sotto ogni circostanza, e con qualunque scusa, per ogni ragione, non appena sia possibile. Il motivo è perché credo che il problema centrale non siano le tasse, il problema centrale è la spesa. La domanda è: 'come tieni a bada la spesa dello Stato?'. L'unico metodo efficace per tenerla a bada è controllare gli introiti dello Stato. Il modo per fare questo è tagliare le tasse.

– Milton Friedman

Pertanto, **la Manovra di Bilancio fornisce le risorse necessarie a confermare ed a rendere strutturali gli interventi ritenuti prioritari dal Governo ed auspicati dalla Confederazione.**

Tra questi rientrano, in primis, le misure necessarie a rendere strutturali:

- › la riduzione delle aliquote e degli scaglioni IRPEF, da 4 a 3;
- › il taglio del cuneo fiscale sul lavoro.

La contemporanea applicazione della riduzione del cuneo fiscale e della revisione delle aliquote IRPEF avrà l'effetto di incrementare le buste paga dei lavoratori dipendenti fino a 1.298 euro annui (ossia, 100 euro netti al mese in più in busta paga).

Come ha sottolineato **il Presidente Sangalli in un'intervista al "Corriere della Sera". lo scorso 3 gennaio: "La scelta di rendere strutturali l'accorpamento delle aliquote IRPEF in tre scaglioni e gli effetti delle misure di riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti va incontro alle nostre richieste. Per il 2025 sono oltre 17 miliardi di euro destinati al sostegno dei redditi medio bassi". Ed ancora: "Il nostro auspicio è che si mantenga comunque solido l'obiettivo di prospettiva della riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota IRPEF, nonché quello dell'innalzamento del corrispondente scaglione di reddito da 50.000 euro a 60.000 euro".**

2. La riduzione strutturale delle aliquote e degli scaglioni IRPEF

In primo luogo, la Legge di Bilancio 2025 stabilizza, sia **il passaggio, da 4 a 3, delle aliquote IRPEF** (23%; 35%; 43%), già previsto, per l'anno 2024, dal primo decreto attuativo di riforma dell'IRPEF, sia **l'innalzamento della soglia di "no tax area" prevista per i redditi di lavoro dipendente** che, così, viene equiparata a quella vigente in favore dei pensionati (**8.500 euro**), innalzamento anch'esso già introdotto per l'anno 2024.

Al riguardo si evidenzia che **la soglia di "no tax area" prevista per i piccoli imprenditori ed i lavoratori autonomi è ferma a 5.500 euro.**

Si auspica, pertanto, un innalzamento anche di tale limite affinché si possa giungere, gradualmente, ad un'unica soglia di "no tax area" a prescindere dalla tipologia di reddito percepito.

A partire dal 1° gennaio 2025, si ha, pertanto, a regime, la seguente curva dell'IRPEF:

- › fino a 28.000 euro di reddito, aliquota del **23%**;
- › oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro di reddito, aliquota del **35%**;
- › oltre 50.000 euro di reddito, aliquota del 43%.

Occorre, però, il massimo impegno per pervenire – non appena il consolidamento dei conti pubblici lo permetterà – all'attesa riduzione, dal 35% al 33%, della seconda aliquota d'imposta, nonché all'innalzamento, da 50.000 euro a 60.000 euro, del corrispondente scaglione di reddito.

Anche perché – come ha evidenziato un **recente studio dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio** – il drenaggio fiscale (ossia l'aumento delle imposte derivante dalla combinazione tra inflazione ed aliquote progressive) ha annullato i benefici di tutte le riduzioni IRPEF dell'ultimo decennio per i redditi superiori a 35.000 euro.

3. La riduzione strutturale del cuneo fiscale

Nell'impianto della Legge di Bilancio è stata prevista anche **la conferma, l'efficientamento e la stabilizzazione delle misure di riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro**, attraverso il riconoscimento di somme che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore e il potenziamento delle detrazioni da lavoro dipendente.

Si evidenzia e si condivide il cambio di modalità di riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro rispetto a quello previsto dalla Legge di Bilancio dello scorso anno, che aveva sollevato qualche criticità.

Infatti, a fronte della riduzione di 7 punti percentuali dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti con un reddito annuo fino a 25.000 euro, o della riduzione di 6 punti percentuali dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti con un reddito annuo fino a 35.000 euro, viene ora riconosciuta:

- › **ai lavoratori dipendenti con un reddito fino a 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito;**
- › **ai lavoratori dipendenti con un reddito superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro, una ulteriore detrazione.**

Per i contribuenti con redditi da lavoro dipendente non superiori a 20.000 euro (rapportati all'intero

anno) è riconosciuto un **"bonus"**, in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito, che non concorre alla formazione del reddito, calcolato nelle seguenti percentuali:

- › **7,1%**, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- › **5,3%**, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- › **4,8%**, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20.000 euro e 40.000 euro è riconosciuta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, da rapportare al periodo di lavoro, pari a:

- › 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- › un importo pari al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Le somme sono riconosciute in via automatica dai sostituti d'imposta, che recupereranno gli importi erogati tramite compensazione.

4. Il riordino delle detrazioni fiscali

In attuazione della Legge Delega al Governo per la riforma fiscale, è stato introdotto un particolare meccanismo che pone dei limiti agli oneri e alle spese che danno luogo a detrazioni fiscali.

In estrema sintesi, è stato previsto che, **per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro**, gli oneri e le spese, per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, siano ammessi in detrazione fino ad un ammontare, calcolato moltiplicando un importo base per un determinato coefficiente, relativo alla composizione del "nucleo familiare".

Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite:

- › **le spese sanitarie;**
- › **gli interessi passivi sui mutui «prima casa» contratti fino al 31 dicembre 2024;**

- › **le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2024;**
- › **i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza e quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;**
- › **le somme investite nelle start-up innovative e nelle PMI innovative.**

5. Welfare aziendale

Per il triennio 2025-2027, è stato confermato l'aumento della soglia di detassazione dei "fringe benefit" per i lavoratori dipendenti (rispetto all'originario limite di 258,23 euro).

In particolare, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito:

- › **entro il limite complessivo di 1.000 euro**, per la generalità dei lavoratori dipendenti;
- › **entro il limite complessivo di 2.000 euro**, per i lavoratori dipendenti che dichiarano ai datori di lavoro di avere "figli a carico", comunicandone il codice fiscale.

È possibile considerare nei nuovi limiti di 1.000 euro e di 2.000 euro anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento:

- › delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- › delle spese per l'affitto della «prima casa» ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla «prima casa».

6. Imposta sostitutiva sui premi di produttività

Per il triennio 2025-2027, è stata confermata la riduzione, dal 10% al 5%, dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività, nel limite di 3.000 euro.

Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato che, nell'anno precedente a quello di percezione, abbiano conseguito un reddito non superiore a 80.000 euro.

7. **Rendere strutturali le misure di welfare aziendale e detassare le tredicesime mensilità**

Naturalmente, l'auspicio della Confederazione è che tutte queste misure incentivanti – che sono state previste per il triennio 2025-2027 – diventino strutturali. Inoltre, sempre per sostenere i redditi medio-bassi e dare un impulso ai consumi, soprattutto in determinati periodi dell'anno, si auspica che si possa giungere, gradualmente, alla detassazione, in maniera strutturale, delle tredicesime mensilità.

Principio questo, tra l'altro, previsto dalla stessa Legge Delega al Governo per la riforma fiscale.

8. **Maggiorazione del costo ammesso in deduzione, ai fini IRPEF ed IRES, in presenza di nuove assunzioni**

È stata prorogata, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, la maggiorazione del costo del lavoro, ammesso in deduzione ai fini IRPEF ed IRES, riguardante i nuovi assunti a tempo indeterminato introdotta, in via sperimentale per il 2024, dal primo modulo di riforma dell'IRPEF.

La **maggiorazione del 20%** (o del 30% in caso di assunzioni per particolari categorie di lavoratori), è concessa per gli incrementi occupazionali che si avranno nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e nei due successivi rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

Per beneficiare della maggiorazione le imprese dovranno registrare un incremento occupazionale per ogni anno rispetto al precedente.

Come per il 2024, i beneficiari di tale agevolazione sono:

- › **i titolari di reddito di impresa;**
- › **le imprese individuali, comprese le imprese familiari;**
- › **le società di persone e le società ad esse equiparate;**
- › **gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo.**

9. **Introduzione dell'“IRES premiale” per le imprese che investono in innovazione e creano nuova occupazione**

Per il periodo d'imposta 2025, per le società e gli enti soggetti all'IRES che investono in innovazione e creano nuova occupazione, l'aliquota IRES è ridotta di 4 punti percentuali (dal 24% al 20%).

L'aliquota agevolata si applica a condizione che:

- › una quota, non inferiore all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, sia accantonata ad apposita riserva;
- › un ammontare, non inferiore al 30% degli utili accantonati di cui al punto precedente – e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 – sia destinato ad investimenti (che, in ogni caso, non possono essere inferiori a 20.000 euro), relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché nell'art. 38 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19.

Inoltre, sono previsti ulteriori requisiti legati al numero di unità lavorative e di nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. In particolare:

- › il numero di unità lavorative per anno non deve diminuire rispetto alla media del triennio precedente;
- › devono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, costituenti incremento occupazionale pari almeno all'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore ad un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- › nessun ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni.

L'auspicio della Confederazione, come ha ricordato il Presidente Sangalli, è che si dia “attuazione anche ad un analogo meccanismo IRPEF per imprenditori individuali e soci d'impresa”.

10. Rivalutazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni

È stata resa strutturale la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, e dei terreni edificabili o con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette, pari al 18% (in luogo del 16%).

Entro il 30 novembre di ogni anno, si dovrà provvedere:

- › alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- › al versamento dell'imposta sostitutiva in un'unica soluzione o – in caso di versamento rateale – della prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

Si ricorda che questa misura, a partire dal 2001, veniva prorogata di anno in anno.

11. Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti del Settore del Turismo

Per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, è stato previsto che ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché ai lavoratori del Settore del Turismo (inclusi gli stabilimenti termali), venga riconosciuto un trattamento integrativo speciale – che non concorre alla formazione del reddito – pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario.

I destinatari di tale misura sono i lavoratori che, nel periodo d'imposta 2024, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

12. Detassazione delle mance percepite nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande

È stato modificato il meccanismo di detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di alimenti e bevande (alberghi, bar, ristoranti).

Le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità – acquisite tramite il datore di lavoro, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici – costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 5%, entro il limite del **30%** (in luogo del 25%) del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.

La detassazione si applica nel solo settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a **70.000 euro** (in luogo di 50.000 euro).

13. Le modifiche al "regime forfettario"

È stata stabilita una nuova soglia al di sopra della quale i soggetti, titolari di reddito di lavoro dipendente, non possono – in caso di esercizio anche di un'attività di impresa o di lavoro autonomo – accedere al cosiddetto "regime forfettario".

Si passa, infatti, da 30.000 euro di redditi di lavoro dipendente, percepiti nell'anno precedente, a 35.000 euro.

14. "Web Tax"

Riguardo al perimetro di applicazione dell'imposta sui servizi digitali (o "Web Tax") – introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 e modificata dalla Legge di Bilancio 2020 – viene mantenuto il solo requisito della soglia minima di 750 milioni di euro di ricavi ovunque realizzati dai soggetti esercenti attività di impresa, singolarmente o a livello di gruppo, mentre è stato eliminato il requisito della soglia minima di 5,5 milioni di euro con riguardo ai ricavi, conseguiti in Italia, derivanti dai servizi digitali.

In tal modo l'imposta verrà applicata solo alle multinazionali del «web» (Amazon, eBay, Google, eccetera) scongiurando, di conseguenza, il rischio che possa applicarsi anche alle MPMI ed alle start-up digitali italiane.

15. Trasmissione telematica dei corrispettivi e pagamenti elettronici

Quanto alle misure di contrasto all'evasione fiscale, diviene **obbligatoria l'integrazione tra i pagamenti elettronici**

e la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Considerato che sono previste sanzioni in capo all' esercente in caso di violazione di tale obbligo, è opportuno valutare, attentamente, se il termine del **1° gennaio 2026** – data di entrata in vigore della disposizione – rappresenti un tempo sufficiente per poter mettere in regola tutti i registratori telematici non ancora integrati con il processo di pagamenti elettronici.

16. Tracciabilità delle spese ai fini della loro deducibilità

In tema di tracciabilità delle spese ai fini della loro deducibilità [sia ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES) sia ai fini dell'IRAP] nel caso di reddito di lavoro autonomo o d'impresa, o ai fini della non concorrenza alla formazione del reddito nel caso di rimborsi per lavoro dipendente, si segnala la misura che prevede che le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, nonché le spese di rappresentanza – **a partire dal 1° gennaio 2025** – dovranno essere effettuate mediante sistemi di pagamento tracciabili.

